

OGGETTO: D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* - nuova delimitazione delle aree infestate anno 2010”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE, limitatamente alle specie sensibili;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che all'art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, concernente: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007” che all'articolo 2, comma 2 definisce:

- “zona insediamento”: area in cui la diffusione dell’organismo nocivo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all’eliminazione dell’organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del decreto legislativo 214/05;
- “zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell’organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all’eradicazione. E’ considerata “zona infestata” anche l’area perimetrale interna della zona di insediamento, della larghezza di un chilometro;
- “zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolmunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la D.G.R. 5 giugno 2007, n. 390 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”, predisposta quando la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE non era stata ancora pubblicata, con la quale, in assenza di atti prescrittivi di lotta obbligatoria nazionale, ai sensi dell’art. 50 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005 è stata definita “zona focolaio” la porzione di territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso della palma e sono state indicate le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 29/07/2008, n. C1813 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*, modifiche ed integrazioni. Definizione aree delimitate D.M. 9/11/2007”, con la quale è stata delimitata come “zona infestata”, la porzione di territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso della palma, e la relativa “zona cuscinetto” e sono state individuate le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 13.05.2009, n. C1068 concernente: “D.M. 9.11.2007 - Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*, nuova delimitazione delle aree infestate”, con la quale sono state dichiarate “zona di insediamento” le aree del territorio regionale in cui non è più ritenuta possibile l’eradicazione del punteruolo rosso della palma;

VISTE le “Linee guida per l’adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 21.01.2010 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, da adottare nelle zone di insediamento;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati successivamente alla delimitazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 13.05.2009, n. C1068, risulta ampliato il territorio regionale infestato dal punteruolo rosso dove non si ritiene possibile la sua eradicazione, stante la contiguità di questo territorio con quelli precedentemente individuati come “zona insediamento”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, il punteruolo rosso è organismo nocivo da sottoporre a interventi obbligatori volti al suo contenimento

e che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti i proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 11 dello stesso Decreto Ministeriale e dell'art. 56 del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005;

CONSIDERATO che:

- il Servizio fitosanitario Regionale attua costantemente il monitoraggio su tutto il territorio regionale;
- nella "zona insediamento" l'organismo nocivo è ampiamente diffuso;
- la sintomatologia dell'infestazione da punteruolo rosso a carico dei vegetali di palme è chiara ed evidente;
- per il contenimento dell'insetto è necessario intervenire tempestivamente alla comparsa dei sintomi;

CONSIDERATO che i tempi per l'accertamento di conferma delle segnalazioni e l'emissione dell'atto prescrittivo delle misure fitosanitarie da attuare, stante l'ampia diffusione territoriale dell'infestazione e l'elevato numero di segnalazioni, rallentano le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra elencati, nella "zona insediamento", l'accertamento di conferma delle segnalazioni effettuate dai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate, non è sempre indispensabile al fine di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie per l'abbattimento delle palme, in quanto i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non hanno interesse a fornire comunicazione di infestazione non veritiera che li danneggerebbe;

CONSIDERATO, altresì, che i vegetali di palma infestati da punteruolo rosso e da questo portati a completa devitalizzazione, oltre a rappresentare fonte di ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, per effetto dell'instabilità del tronco e del distacco delle pesanti foglie, indotti dall'erosione causata dalle larve di punteruolo rosso;

CONSIDERATO che, diverse amministrazioni comunali laziali, per effetto dell'art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e con i poteri conferiti dal combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", hanno assunto, con propri atti, funzioni di controllo dell'infestazione imponendo interventi di contenimento secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

CONSIDERATO che, come dimostrato dai risultati delle recenti sperimentazioni condotte sul territorio nazionale, le palme in cui l'organismo nocivo non ha completamente compromesso l'apice vegetativo possono essere oggetto di interventi di risanamento e, pertanto, è necessario regolamentare tali interventi;

RITENUTO sulla base delle risultanze dei monitoraggi espletati, di dover ampliare, ai sensi dell'articolo 2, del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, la delimitazione della "zona di insediamento" del *Rhynchophorus ferrugineus*, e della relativa "zona cuscinetto";

RITENUTO di dover approvare le misure fitosanitarie, contenute negli allegati I e II al presente provvedimento e di esso facenti parte integrante e sostanziale, per il controllo del punteruolo rosso nella "zona insediamento", redatte sulla base delle "Linee guida per l'adozione delle misure

fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22/1/2010;

RITENUTO che nella “zona di insediamento”, l’accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che è necessario imporre nella “zona insediamento”, ai sensi dell’art. 7 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di adottare immediatamente le misure fitosanitarie di cui all’allegato I della presente determinazione, con l’obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l’apposito modello di cui all’Allegato II, fermo restante gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale;

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, possono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l’emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.M. 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”

A) di delimitare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a) del D.M. 9/11/2007, quale “zona insediamento” le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* è tale da non ritenersi più possibile la sua l’eradicazione, di seguito elencati:

ZONE DI INSEDIAMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, PROSEDI, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA, TERRACINA.
VITERBO	TARQUINIA.
FROSINONE	ALATRI, BOVILLE ERNICA, CECCANO, CERVARO, FALVATERRA, FROSINONE, GIULIANO DI ROMA, PASTENA, PICO, ROCCASECCA, VEROLI, SAN GIOVANNI INCARICO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VILLA SANTO STEFANO.
ROMA	ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANZIO, ARDEA, ARICCIA, BRACCIANO, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, CIAMPINO, CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, FONTE NUOVA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, LANUVIO, LARIANO, MARINO, MONTE COMPATRI, MONTE PORZIO CATONE, NEMI, NETTUNO, PALESTRINA, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, ROMA, SAN SECAREO, SANTA MARINELLA, TIVOLI, TOLFA, VELLETRI, ZAGAROLO.

B) di delimitare, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c) del D.M. 9/11/2007 quale "zona cuscinetto", nella quale è in atto il monitoraggio intensivo, le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus*, ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona insediamento, così individuate:

ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, MAENZA, NORMA, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, SANTI COSMA E DAMIANO.
ROMA	ARTENA, CAMPAGNANO DI ROMA, CANALE MONTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, , CASTEL MADAMA, CASTELNUOVO DI PORTO, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CICILIANO, COLLEFERRO, COLONNA, FIANO ROMANO, FORMELLO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GORGA, LABICO, MAGLIANO ROMANO, MANZIANA, MARCELLINA, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MORICONE, MORLUPO, OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PISONIANO, POLI, RIANO, ROCCA DI CAVE, ROCCAGIOVINE, SACROFANO, SAMBUCCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ANGELO ROMANO, SAN VITO ROMANO, SEGNI, TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VICOVARO.
FROSINONE	ACQUAFONDATA, ACUTO, ANAGNI, AMASENO, AQUINO, ARCE, ARNARA, ARPINO, AUSONIA, BELMONTE CASTELLO, BROCCO STELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASSINO, CASTELLIRI, CASTROCIELO, CASTRO DEI VOLSCI, CASTENUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, COLLEPARDO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, ESPERIA, FERENTINO, FIUGGI, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FUMONE, GUARCINO, ISOLA DEL LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, MOROLO, PATRICA, PESCOSOLIDO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PIGNATARO INTERAMNA, POFI, PONTECORVO, POSTA FIBRENO, ROCCA D'ARCE, RIPI, SAN GIORGIO A LIRI, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTA POLLINARE, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SANTOPADRE, SGURGOLA, SORA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TERELLE, TORRE CAJETANI, TORRICE, TRIVIGLIANO, VALLECORSIA, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO.
VITERBO	ARLENA DI CASTRO, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BLERA, CANINO, CAPRANICA, MONTEROSI, MONTALTO, MONTE ROMANO, NEPI, SUTRI, TESSENNANO, TUSCANIA, VEIANO, VITERBO, VETRALLA, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA.

C) di approvare le misure fitosanitarie che devono essere attuate nella "zona insediamento", per il controllo del punteruolo rosso, contenute nei sotto elencati allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato I "Misure fitosanitarie obbligatorie da eseguire nella zona insediamento";
- allegato II "Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso".

D) di prescrivere l'obbligo, "nella zona insediamento", ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e dell'art. 50, lettere g) e i) del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie così come individuate nell'allegato I alla presente determinazione,
previa
- notifica, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 11 del sopracitato Decreto Ministeriale 9/11/2007e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.

E) Le Amministrazioni Comunali i cui territori ricadono in zona di insediamento concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

F) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne vige l'obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini

Allegato I - MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE DA ESEGUIRE NELLA ZONA INSEDIAMENTO

Le misure fitosanitarie di seguito descritte, costituiscono l'insieme degli interventi **obbligatori che i proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati** da punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) **devono attuare immediatamente** per contenere la diffusione e la dannosità dell'organismo nocivo nelle aree della Regione Lazio delimitate come "zona di insediamento", notificando preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, le misure fitosanitarie che intende eseguire, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione.

A. Abbattimento di palme infestate dal punteruolo rosso

L'abbattimento di una palma infestata da punteruolo rosso è finalizzato alla distruzione dell'organismo nocivo che è presente al suo interno in forma di colonia, nei suoi diversi stadi evolutivi di larva, pupa (in pupari) ed adulto.

Nella quasi totalità dei casi, la colonia infestante si insedia nella porzione apicale della palma, prediligendo come nutrimento i tessuti della grossa ed unica gemma. Le gallerie larvali sono pure presenti nei tessuti vegetali circostanti la gemma, ed i pupari sono di norma posizionati negli strati più superficiali dello stipite e spesso emergono dai grossi e carnosì piccioli fogliari. Pertanto la parte di fusto che non presenta gallerie e/o cavità e/o marciumi, può ritenersi non infestata.

Sotto il profilo fitosanitario, la distruzione della porzione infestata, con le modalità sotto indicate, è **obbligatoria** e necessaria a realizzare l'eradicazione dell'infestazione dal vegetale. Si ritiene opportuno che sia abbattuta contemporaneamente alla parte infestata, anche la parte in cui non sono presenti gallerie e/o cavità e/o marciumi, in quanto se lasciata in "piedi", tale porzione di vegetale perde di stabilità e rappresenta quindi un rischio per persone, animali e cose ad essa circostanti.

La parte non infestata costituisce un residuo vegetale che non richiede particolari misure di distruzione e smaltimento, se non quelle previste per qualsiasi altro residuo vegetale e può essere effettuato in modo differenziato e differito nel tempo, rispetto alla porzione infestata, purché la porzione di fusto, eventualmente lasciata in piedi, **sia trattata con paste protettive** per impedire reinfestazioni.

Nel caso in cui l'infestazione riguardi la parte basale del fusto, è obbligatorio eseguire gli interventi di abbattimento e distruzione dell'intera pianta.

Si prescrive pertanto l'abbattimento e lo smaltimento della parte infestata del vegetale, che si identifica con la parte di fusto in cui sono visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi, conformemente alle sotto elencate misure fitosanitarie:

- operare evitando giorni con forte piovosità, che possono rallentare l'esecuzione degli interventi, e giornate con ventosità eccessiva, che possono favorire il volo degli adulti;
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di impedire la caduta del materiale infestato sul terreno nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
- predisporre il cantiere di lavoro con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza);

- procedere con il taglio della palma a sezioni successive, osservando con cura la sezione di taglio, considerando che **la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi**;
- raccogliere e confinare in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica;
- procedere alla soppressione tempestiva di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto, che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo quali: la raccolta manuale con confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica, la bruciatura con bruciatori a gas;
- procedere alla distruzione ed allo smaltimento dei materiali di risulta infestati mediante idoneo trattamento termico o triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm;
- qualora non sia possibile effettuare la distruzione in loco, e sia necessario trasportare il materiale infestato in un sito diverso da quello di abbattimento, è necessario confinare lo stesso in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o utilizzare per il trasporto camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, entro e **non oltre i 15 giorni** dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

B. Interventi curativi per le palme ai primi stadi di infestazione

Qualora le palme infestate dal punteruolo rosso, non siano del tutto compromesse per devitalizzazione dell'apice vegetativo, i proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma possono, tenuto anche conto del valore ambientale di taluni vegetali, in alternativa all'abbattimento, eseguire interventi curativi allo scopo di ottenere un risanamento del vegetale. Si fa presente che palme sottoposte a questi interventi, se pur risanate, sono comunque suscettibili di successive infestazioni da parte del punteruolo rosso.

Le operazioni di risanamento devono essere richieste dal proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dei vegetali di palma con spese a proprio carico e sotto la propria responsabilità e devono essere effettuate con le modalità sotto elencate:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi.

Tutto il materiale vegetale infestato rimosso deve essere distrutto mediante idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Entro e **non oltre 15 giorni** dallo smaltimento, deve essere trasmessa al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, apposita documentazione

comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

Il risultato positivo degli interventi di risanamento, deve essere comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale, a mezzo fax al n. 0651686828, entro e **non oltre i 6 mesi** dal loro inizio.

Qualora, invece, tali interventi non abbiano realizzato il risanamento della palma, la stessa deve essere abbattuta e smaltita, con gli obblighi e le modalità descritte al punto **A**, con tutti gli oneri a carico del proprietario, comunicando al Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, con **un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi**, la data dell' intervento per i dovuti controlli attraverso l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma
Fax: 0651686828

Al Comune di _____

OGGETTO: Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso.

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ prov. _____
il _____ residente in _____ Comune _____
prov. _____ Telefono _____ Mail _____
in qualità di proprietario*; conduttore a qualsiasi tiolo* di n. _____ palme (specie: _____)
ubicate in via _____ Comune _____ prov. _____
con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso

DICHIARA E NOTIFICA

che in data: _____ eseguirà sulla/e palma/e infestata/e dal punteruolo rosso la seguente misura fitosanitaria*:

A. Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto definitivamente compromessa/e dall'infestazione del punteruolo rosso, nel rispetto delle procedure sotto elencate, con tutti gli oneri a proprio carico:

- le operazioni avverranno in assenza di pioggia e vento forte, coprendo l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri;
- il cantiere di lavoro sarà predisposto con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- il taglio della palma sarà effettuato a sezioni successive, avendo cura di asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza). L'operatore osserverà con cura la sezione di taglio, considerando che **la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi**;
- tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica a fine operazione saranno raccolti e confinati imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto che potrebbero accidentalmente liberarsi durante le operazioni di abbattimento saranno tempestivamente soppressi;
- qualora la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati non sia effettuata in loco, e sia necessario trasportarli in un sito diverso da quello di abbattimento, tutto il materiale infestato sarà confinato in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o trasportato con camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati, avverrà mediante*:
 - idoneo trattamento termico;
 - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, entro e **non oltre i 15 giorni** dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

B. Risanamento della/e propria/e palma/e in quanto infestata/e ad uno stadio iniziale, con tutti gli oneri a proprio carico, mediante la seguente procedura*:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. Tutto il materiale vegetale infestato rimosso verrà distrutto secondo le procedure riportate al punto **A**, mediante*:
 - idoneo trattamento termico;
 - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a comunicare a questo Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, i risultati di tali interventi entro e **non oltre 6 mesi** dal loro inizio, ed a procedere, qualora tali interventi non consentano il risanamento della/e palma/e, al loro abbattimento e smaltimento secondo le procedure riportate al punto **A**, comunicando a questo Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n.06/51686828 ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma, con un anticipo di **almeno 5 giorni lavorativi**, la data dell'intervento per i dovuti controlli;

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante

(luogo e data)

La presente notifica debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

* Barrare con una croce l'opzione prescelta.

OGGETTO: D.M. 9/11/2007 “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus* - nuova delimitazione delle aree infestate anno 2010”.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO OCCUPAZIONALE

su proposta del Direttore Regionale Agricoltura

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale regionale” e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE del 25 maggio 2007, che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

VISTA la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2008/776/CE del 6 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE, limitatamente alle specie sensibili;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” che all'art. 54 definisce le attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 214, concernente: “Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” che, tra l'altro, affida le attività di controllo fitosanitario ai Servizi fitosanitari regionali i quali, ai sensi dell'articolo 50 lettere g) ed i), possono:

- prescrivere, sul territorio di propria competenza, tutte le misure ufficiali ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti o quant'altro possa essere veicolo di diffusione di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;
- istituire zone caratterizzate da uno specifico status fitosanitario e prescrivere per tali zone tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee a prevenire la diffusione di organismi nocivi, compreso il divieto di messa a dimora e l'estirpazione delle piante ospiti di detti organismi;

VISTA la Legge Regionale 11 giugno 1996, n. 20, concernente: “Disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale in attuazione della Direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19.12.1991 e del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 536”;

VISTO il decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, concernente: “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007” che all'articolo 2, comma 2 definisce:

- “zona insediamento”: area in cui la diffusione dell’organismo nocivo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione dopo l’applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all’eliminazione dell’organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all’art. 52 del decreto legislativo 214/05;
- “zona infestata”: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell’organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all’eradicazione. E’ considerata “zona infestata” anche l’area perimetrale interna della zona di insediamento, della larghezza di un chilometro;
- “zona cuscinetto”: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008, concernente: “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, che all’articolo 2 definisce l’ambito di intervento del Sindaco anche in situazioni in cui si verificano comportamenti che danneggiano il patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;

VISTA la D.G.R. 5 giugno 2007, n. 390 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*”, predisposta quando la decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2007/365/CE non era stata ancora pubblicata, con la quale, in assenza di atti prescrittivi di lotta obbligatoria nazionale, ai sensi dell’art. 50 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005 è stata definita “zona focolaio” la porzione di territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso della palma e sono state indicate le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 29/07/2008, n. C1813 concernente: “Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*, modifiche ed integrazioni. Definizione aree delimitate D.M. 9/11/2007”, con la quale è stata delimitata come “zona infestata”, la porzione di territorio regionale in cui è stata accertata ufficialmente la presenza del punteruolo rosso della palma, e la relativa “zona cuscinetto” e sono state individuate le misure fitosanitarie obbligatorie per la sua eradicazione;

VISTA la Determinazione Dirigenziale 13.05.2009, n. C1068 concernente: “D.M. 9.11.2007 - Misure di profilassi fitosanitaria contro la diffusione del punteruolo rosso delle palme *Rhynchophorus ferrugineus*, nuova delimitazione delle aree infestate”, con la quale sono state dichiarate “zona di insediamento” le aree del territorio regionale in cui non è più ritenuta possibile l’eradicazione del punteruolo rosso della palma;

VISTE le “Linee guida per l’adozione delle misure fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 21.01.2010 ai sensi dell’art. 2, comma 2, del decreto del MIPAAF 9 novembre 2007, da adottare nelle zone di insediamento;

CONSIDERATO che dai monitoraggi effettuati successivamente alla delimitazione di cui alla Determinazione Dirigenziale 13.05.2009, n. C1068, risulta ampliato il territorio regionale infestato dal punteruolo rosso dove non si ritiene possibile la sua eradicazione, stante la contiguità di questo territorio con quelli precedentemente individuati come “zona insediamento”;

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, il punteruolo rosso è organismo nocivo da sottoporre a interventi obbligatori volti al suo contenimento

e che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti i proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, con oneri a proprio carico, ai sensi dell'art. 11 dello stesso Decreto Ministeriale e dell'art. 56 del D.Lgs n. 214 del 19 agosto 2005;

CONSIDERATO che:

- il Servizio fitosanitario Regionale attua costantemente il monitoraggio su tutto il territorio regionale;
- nella "zona insediamento" l'organismo nocivo è ampiamente diffuso;
- la sintomatologia dell'infestazione da punteruolo rosso a carico dei vegetali di palme è chiara ed evidente;
- per il contenimento dell'insetto è necessario intervenire tempestivamente alla comparsa dei sintomi;

CONSIDERATO che i tempi per l'accertamento di conferma delle segnalazioni e l'emissione dell'atto prescrittivo delle misure fitosanitarie da attuare, stante l'ampia diffusione territoriale dell'infestazione e l'elevato numero di segnalazioni, rallentano le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

CONSIDERATO che, per i motivi sopra elencati, nella "zona insediamento", l'accertamento di conferma delle segnalazioni effettuate dai proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate, non è sempre indispensabile al fine di attuare le misure fitosanitarie obbligatorie per l'abbattimento delle palme, in quanto i proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non hanno interesse a fornire comunicazione di infestazione non veritiera che li danneggerebbe;

CONSIDERATO, altresì, che i vegetali di palma infestati da punteruolo rosso e da questo portati a completa devitalizzazione, oltre a rappresentare fonte di ulteriore diffusione dell'organismo nocivo, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità, per effetto dell'instabilità del tronco e del distacco delle pesanti foglie, indotti dall'erosione causata dalle larve di punteruolo rosso;

CONSIDERATO che, diverse amministrazioni comunali laziali, per effetto dell'art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e con i poteri conferiti dal combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", hanno assunto, con propri atti, funzioni di controllo dell'infestazione imponendo interventi di contenimento secondo le modalità stabilite dal Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di limitare la diffusione dell'organismo nocivo, tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

CONSIDERATO che, come dimostrato dai risultati delle recenti sperimentazioni condotte sul territorio nazionale, le palme in cui l'organismo nocivo non ha completamente compromesso l'apice vegetativo possono essere oggetto di interventi di risanamento e, pertanto, è necessario regolamentare tali interventi;

RITENUTO sulla base delle risultanze dei monitoraggi espletati, di dover ampliare, ai sensi dell'articolo 2, del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, la delimitazione della "zona di insediamento" del *Rhynchophorus ferrugineus*, e della relativa "zona cuscinetto";

RITENUTO di dover approvare le misure fitosanitarie, contenute negli allegati I e II al presente provvedimento e di esso facenti parte integrante e sostanziale, per il controllo del punteruolo rosso nella "zona insediamento", redatte sulla base delle "Linee guida per l'adozione delle misure

fitosanitarie per il controllo del *Rhynchophorus ferrugineus* - Punteruolo rosso della palma”, approvate dal Comitato Fitosanitario Nazionale nella seduta del 22/1/2010;

RITENUTO che nella “zona di insediamento”, l’accertamento da parte del Servizio Fitosanitario Regionale, per la conferma delle segnalazioni da parte dei soli proprietari o conduttori a qualsiasi titolo delle palme infestate non è sempre indispensabile in quanto rallenta le azioni di contenimento del parassita che devono essere intraprese con la massima tempestività;

RITENUTO che è necessario imporre nella “zona insediamento”, ai sensi dell’art. 7 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007, ai proprietari e/o i conduttori di vegetali di palma a qualsiasi titolo, a conoscenza dello stato infestato dei propri vegetali, di adottare immediatamente le misure fitosanitarie di cui all’allegato I della presente determinazione, con l’obbligo di notifica al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, attraverso l’apposito modello di cui all’Allegato II, fermo restante gli accertamenti effettuati dal Servizio Fitosanitario Regionale;

RITENUTO che le Amministrazioni Comunali, per effetto dell’art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e del combinato disposto dell’art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell’Interno 5 agosto 2008 “Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione”, possono concorrere utilmente alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull’esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l’emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano;

DETERMINA

per quanto in premessa,

ai sensi del D.M. 9 novembre 2007 “Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier)”

A) di delimitare, ai sensi dell’articolo 2, punto 2, lettera a) del D.M. 9/11/2007, quale “zona insediamento” le aree coincidenti con l’intero territorio dei comuni dove la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus* è tale da non ritenersi più possibile la sua l’eradicazione, di seguito elencati:

ZONE DI INSEDIAMENTO DEL PUNTERUOLO ROSSO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	APRILIA, CISTERNA DI LATINA, CORI, FONDI, FORMIA, GAETA, ITRI, LATINA, LENOLA, MINTURNO, MONTE SAN BIAGIO, PONTINIA, PRIVERNO, PROSEDI, ROCCASECCA DEI VOLSCI, SABAUDIA, SAN FELICE CIRCEO, SERMONETA, SEZZE, SONNINO, SPERLONGA, SPIGNO SATURNIA, TERRACINA.
VITERBO	TARQUINIA.
FROSINONE	ALATRI, BOVILLE ERNICA, CECCANO, CERVARO, FALVATERRA, FROSINONE, GIULIANO DI ROMA, PASTENA, PICO, ROCCASECCA, VEROLI, SAN GIOVANNI INCARICO, SAN VITTORE DEL LAZIO, VILLA SANTO STEFANO.
ROMA	ALBANO LAZIALE, ALLUMIERE, ANGUILLARA SABAZIA, ANZIO, ARDEA, ARICCIA, BRACCIANO, CASTEL GANDOLFO, CERVETERI, CIAMPINO, CIVITAVECCHIA, FIUMICINO, FONTE NUOVA, FRASCATI, GALLICANO NEL LAZIO, GENZANO DI ROMA, GROTTAFERRATA, GUIDONIA MONTECELIO, LADISPOLI, LANUVIO, LARIANO, MARINO, MONTE COMPATRI, MONTE PORZIO CATONE, NEMI, NETTUNO, PALESTRINA, POMEZIA, ROCCA DI PAPA, ROCCA PRIORA, ROMA, SAN SECAREO, SANTA MARINELLA, TIVOLI, TOLFA, VELLETRI, ZAGAROLO.

B) di delimitare, ai sensi dell'articolo 2, punto 2, lettera c) del D.M. 9/11/2007 quale "zona cuscinetto", nella quale è in atto il monitoraggio intensivo, le aree coincidenti con l'intero territorio dei comuni dove non è stata accertata la presenza del *Rhynchophorus ferrugineus*, ricadenti nella fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona insediamento, così individuate:

ZONE CUSCINETTO

PROVINCIA	COMUNI
LATINA	BASSIANO, CAMPODIMELE, CASTELFORTE, MAENZA, NORMA, ROCCAGORGA, ROCCA MASSIMA, SANTI COSMA E DAMIANO.
ROMA	ARTENA, CAMPAGNANO DI ROMA, CANALE MONTERANO, CAPENA, CAPRANICA PRENESTINA, CARPINETO ROMANO, CASAPE, , CASTEL MADAMA, CASTELNUOVO DI PORTO, CASTEL SAN PIETRO ROMANO, CAVE, CICILIANO, COLLEFERRO, COLONNA, FIANO ROMANO, FORMELLO, GAVIGNANO, GENAZZANO, GORGA, LABICO, MAGLIANO ROMANO, MANZIANA, MARCELLINA, MAZZANO ROMANO, MENTANA, MONTELANICO, MONTELIBRETTI, MONTEROTONDO, MORICONE, MORLUPO, OLEVANO ROMANO, PALOMBARA SABINA, PISONIANO, POLI, RIANO, ROCCA DI CAVE, ROCCAGIOVINE, SACROFANO, SAMBUCCI, SAN GREGORIO DA SASSOLA, SAN POLO DEI CAVALIERI, SANT'ANGELO ROMANO, SAN VITO ROMANO, SEGNI, TREVIGNANO ROMANO, VALMONTONE, VICOVARO.
FROSINONE	ACQUAFONDATA, ACUTO, ANAGNI, AMASENO, AQUINO, ARCE, ARNARA, ARPINO, AUSONIA, BELMONTE CASTELLO, BROCCO STELLA, CAMPOLI APPENNINO, CASALATTICO, CASSINO, CASTELLIRI, CASTROCIELO, CASTRO DEI VOLSCI, CASTENUOVO PARANO, CEPRANO, COLFELICE, COLLEPARDO, COLLE SAN MAGNO, CORENO AUSONIO, ESPERIA, FERENTINO, FIUGGI, FONTANA LIRI, FONTECHIARI, FUMONE, GUARCINO, ISOLA DEL LIRI, MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO, MOROLO, PATRICA, PESCOSOLIDO, PIEDIMONTE SAN GERMANO, PIGNATARO INTERAMNA, POFI, PONTECORVO, POSTA FIBRENO, ROCCA D'ARCE, RIPI, SAN GIORGIO A LIRI, SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO, SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO, SANTA POLLINARE, SANT'ELIA FIUMERAPIDO, SANTOPADRE, SGURGOLA, SORA, STRANGOLAGALLI, SUPINO, TERELLE, TORRE CAJETANI, TORRICE, TRIVIGLIANO, VALLECORSIA, VALLEMAIO, VALLEROTONDA, VICALVI, VICO NEL LAZIO, VILLA SANTA LUCIA, VITICUSO.
VITERBO	ARLENA DI CASTRO, BARBARANO ROMANO, BASSANO ROMANO, BLERA, CANINO, CAPRANICA, MONTEROSI, MONTALTO, MONTE ROMANO, NEPI, SUTRI, TESSENNANO, TUSCANIA, VEIANO, VITERBO, VETRALLA, VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA.

C) di approvare le misure fitosanitarie che devono essere attuate nella "zona insediamento", per il controllo del punteruolo rosso, contenute nei sotto elencati allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- allegato I "Misure fitosanitarie obbligatorie da eseguire nella zona insediamento";
- allegato II "Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso".

D) di prescrivere l'obbligo, "nella zona insediamento", ai proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati da punteruolo rosso, ai sensi dell'art. 8 del decreto MIPAAF 9 novembre 2007 e dell'art. 50, lettere g) e i) del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, di:

- attuare immediatamente le misure fitosanitarie così come individuate nell'allegato I alla presente determinazione,
previa
- notifica, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione, al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata.

Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle misure fitosanitarie imposte, sono a carico dei proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma, ai sensi dell'art. 11 del sopracitato Decreto Ministeriale 9/11/2007 e dell'art. 56 del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005.

E) Le Amministrazioni Comunali i cui territori ricadono in zona di insediamento concorrono alla salvaguardia delle palme attraverso la verifica sull'esecuzione delle misure prescritte nella presente determinazione, anche attraverso l'emanazione di atti per la loro attuazione al fine di tutelare la pubblica incolumità e il decoro urbano, per effetto del combinato disposto dell'art. 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione".

F) Nella zona cuscinetto ed in quella indenne vige l'obbligo che chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo deve darne immediata comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale che dispone specifici accertamenti.

La mancata esecuzione delle misure fitosanitarie, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs n. 214 del 19 agosto 2005, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 3.000.

Le presente determinazione, a motivo dell'emergenza fitosanitaria, entra in vigore il giorno stesso della sua adozione e sarà pubblicata sul Sito internet e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore del Dipartimento
Dott. Guido Magrini

Allegato I - MISURE FITOSANITARIE OBBLIGATORIE DA ESEGUIRE NELLA ZONA INSEDIAMENTO

Le misure fitosanitarie di seguito descritte, costituiscono l'insieme degli interventi **obbligatori che i proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma infestati** da punteruolo rosso (*Rhynchophorus ferrugineus*) **devono attuare immediatamente** per contenere la diffusione e la dannosità dell'organismo nocivo nelle aree della Regione Lazio delimitate come "zona di insediamento", notificando preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma infestata, le misure fitosanitarie che intende eseguire, secondo l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione.

A. Abbattimento di palme infestate dal punteruolo rosso

L'abbattimento di una palma infestata da punteruolo rosso è finalizzato alla distruzione dell'organismo nocivo che è presente al suo interno in forma di colonia, nei suoi diversi stadi evolutivi di larva, pupa (in pupari) ed adulto.

Nella quasi totalità dei casi, la colonia infestante si insedia nella porzione apicale della palma, prediligendo come nutrimento i tessuti della grossa ed unica gemma. Le gallerie larvali sono pure presenti nei tessuti vegetali circostanti la gemma, ed i pupari sono di norma posizionati negli strati più superficiali dello stipite e spesso emergono dai grossi e carnosì piccioli fogliari. Pertanto la parte di fusto che non presenta gallerie e/o cavità e/o marciumi, può ritenersi non infestata.

Sotto il profilo fitosanitario, la distruzione della porzione infestata, con le modalità sotto indicate, è **obbligatoria** e necessaria a realizzare l'eradicazione dell'infestazione dal vegetale. Si ritiene opportuno che sia abbattuta contemporaneamente alla parte infestata, anche la parte in cui non sono presenti gallerie e/o cavità e/o marciumi, in quanto se lasciata in "piedi", tale porzione di vegetale perde di stabilità e rappresenta quindi un rischio per persone, animali e cose ad essa circostanti.

La parte non infestata costituisce un residuo vegetale che non richiede particolari misure di distruzione e smaltimento, se non quelle previste per qualsiasi altro residuo vegetale e può essere effettuato in modo differenziato e differito nel tempo, rispetto alla porzione infestata, purché la porzione di fusto, eventualmente lasciata in piedi, **sia trattata con paste protettive** per impedire reinfestazioni.

Nel caso in cui l'infestazione riguardi la parte basale del fusto, è obbligatorio eseguire gli interventi di abbattimento e distruzione dell'intera pianta.

Si prescrive pertanto l'abbattimento e lo smaltimento della parte infestata del vegetale, che si identifica con la parte di fusto in cui sono visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi, conformemente alle sotto elencate misure fitosanitarie:

- operare evitando giorni con forte piovosità, che possono rallentare l'esecuzione degli interventi, e giornate con ventosità eccessiva, che possono favorire il volo degli adulti;
- coprire l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri, al fine di impedire la caduta del materiale infestato sul terreno nudo e di agevolare le operazioni di raccolta delle parti vegetali tagliate e di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto caduti accidentalmente al suolo;
- predisporre il cantiere di lavoro con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza);

- procedere con il taglio della palma a sezioni successive, osservando con cura la sezione di taglio, considerando che **la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi**;
- raccogliere e confinare in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica;
- procedere alla soppressione tempestiva di tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto, che potrebbero accidentalmente liberarsi nell'area circostante ricorrendo a qualsiasi mezzo idoneo quali: la raccolta manuale con confinamento in recipienti chiusi e attivati con sostanze insetticide, l'eliminazione per compressione meccanica, la bruciatura con bruciatori a gas;
- procedere alla distruzione ed allo smaltimento dei materiali di risulta infestati mediante idoneo trattamento termico o triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm;
- qualora non sia possibile effettuare la distruzione in loco, e sia necessario trasportare il materiale infestato in un sito diverso da quello di abbattimento, è necessario confinare lo stesso in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o utilizzare per il trasporto camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, entro e **non oltre i 15 giorni** dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

B. Interventi curativi per le palme ai primi stadi di infestazione

Qualora le palme infestate dal punteruolo rosso, non siano del tutto compromesse per devitalizzazione dell'apice vegetativo, i proprietari e/o i conduttori a qualsiasi titolo di vegetali di palma possono, tenuto anche conto del valore ambientale di taluni vegetali, in alternativa all'abbattimento, eseguire interventi curativi allo scopo di ottenere un risanamento del vegetale. Si fa presente che palme sottoposte a questi interventi, se pur risanate, sono comunque suscettibili di successive infestazioni da parte del punteruolo rosso.

Le operazioni di risanamento devono essere richieste dal proprietario o conduttore a qualsiasi titolo dei vegetali di palma con spese a proprio carico e sotto la propria responsabilità e devono essere effettuate con le modalità sotto elencate:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi.

Tutto il materiale vegetale infestato rimosso deve essere distrutto mediante idoneo trattamento termico o con triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Entro e **non oltre 15 giorni** dallo smaltimento, deve essere trasmessa al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, apposita documentazione

comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

Il risultato positivo degli interventi di risanamento, deve essere comunicato al Servizio Fitosanitario Regionale, a mezzo fax al n. 0651686828, entro e **non oltre i 6 mesi** dal loro inizio.

Qualora, invece, tali interventi non abbiano realizzato il risanamento della palma, la stessa deve essere abbattuta e smaltita, con gli obblighi e le modalità descritte al punto **A**, con tutti gli oneri a carico del proprietario, comunicando al Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, con **un anticipo di almeno 5 giorni lavorativi**, la data dell' intervento per i dovuti controlli attraverso l'apposito modello di cui all'Allegato II alla presente determinazione.

Il Servizio Fitosanitario Regionale si riserva di intervenire in tutte le fasi di attuazione delle misure fitosanitarie, al fine di verificarne la corretta esecuzione e prevenire abusi.

Al Servizio Fitosanitario Regionale
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – 00145 – Roma
Fax: 0651686828

Al Comune di _____

OGGETTO: Notifica di esecuzione misure fitosanitarie su palme infestate da punteruolo rosso.

Il/La sottoscritt _____ nat_ a _____ prov. _____
il _____ residente in _____ Comune _____
prov. _____ Telefono _____ Mail _____
in qualità di proprietario*; conduttore a qualsiasi tiolo* di n. _____ palme (specie: _____)
ubicate in via _____ Comune _____ prov. _____
con evidenti sintomi di infestazione da punteruolo rosso

DICHIARA E NOTIFICA

che in data: _____ eseguirà sulla/e palma/e infestata/e dal punteruolo rosso la seguente misura fitosanitaria*:

A. Abbattimento e distruzione della/e propria/e palma/e in quanto definitivamente compromessa/e dall'infestazione del punteruolo rosso, nel rispetto delle procedure sotto elencate, con tutti gli oneri a proprio carico:

- le operazioni avverranno in assenza di pioggia e vento forte, coprendo l'area sottostante la proiezione della chioma della pianta da abbattere con teli di plastica dello spessore di almeno 0,40 millimetri;
- il cantiere di lavoro sarà predisposto con almeno due operatori, di cui uno addetto ai tagli in sommità e uno a terra per consentire la raccolta immediata e tempestiva dei materiali di risulta;
- il taglio della palma sarà effettuato a sezioni successive, avendo cura di asportare le foglie e coprire l'apice vegetativo con imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza). L'operatore osserverà con cura la sezione di taglio, considerando che **la parte infestata del vegetale si esaurisce solo quando non sono più visibili gallerie e/o cavità e/o marciumi**;
- tutti i residui infestati depositati sul telone di plastica a fine operazione saranno raccolti e confinati imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e tutti gli stadi di sviluppo dell'insetto che potrebbero accidentalmente liberarsi durante le operazioni di abbattimento saranno tempestivamente soppressi;
- qualora la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati non sia effettuata in loco, e sia necessario trasportarli in un sito diverso da quello di abbattimento, tutto il materiale infestato sarà confinato in imballaggi avvolgenti (reti antinsetto o teloni di plastica di adeguato spessore e resistenza) e/o trasportato con camion chiuso o telonato, per impedirne dispersioni accidentali;
- la distruzione e lo smaltimento dei materiali di risulta infestati, avverrà mediante*:
 - idoneo trattamento termico;
 - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a trasmettere al Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax n.06/51686828, entro e **non oltre i 15 giorni** dallo smaltimento, apposita documentazione comprovante il corretto trattamento e smaltimento del materiale infestato, quale garanzia di corretta attuazione delle misure fitosanitarie sopra individuate. Nel caso di lavori effettuati da terzi, la corretta esecuzione dei lavori va attestata dalla ditta che ha effettuato i lavori, qualora invece lo smaltimento venga effettuato mediante un idoneo trattamento termico da parte dell'obbligato, la documentazione è costituita da un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 dal proprietario della palma comprovante l'avvenuto corretto smaltimento del materiale infestato.

B. Risanamento della/e propria/e palma/e in quanto infestata/e ad uno stadio iniziale, con tutti gli oneri a proprio carico, mediante la seguente procedura*:

- trattamenti ad azione insetticida con l'impiego di prodotti fitosanitari registrati, privilegiando le modalità di applicazione a basso impatto ambientale;
- trattamenti di potatura di risanamento, effettuati da personale specializzato, consistenti nella rimozione del materiale vegetale infestato e copertura delle superfici di taglio attraverso mastici attivati con prodotti insetticidi e fungicidi. Tutto il materiale vegetale infestato rimosso verrà distrutto secondo le procedure riportate al punto A, mediante*:
 - idoneo trattamento termico;
 - triturazione meccanica fine, assicurandosi che i materiali di risulta ottenuti abbiano dimensioni inferiori ai 2 cm.

Il sottoscritto si obbliga a comunicare a questo Servizio Fitosanitario a mezzo fax al n.06/51686828, i risultati di tali interventi entro e **non oltre 6 mesi** dal loro inizio, ed a procedere, qualora tali interventi non consentano il risanamento della/e palma/e, al loro abbattimento e smaltimento secondo le procedure riportate al punto A, comunicando a questo Servizio Fitosanitario Regionale a mezzo fax al n.06/51686828 ed al Comune sul cui territorio è ubicata la palma, con un anticipo di **almeno 5 giorni lavorativi**, la data dell'intervento per i dovuti controlli;

Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il dichiarante

(luogo e data)

La presente notifica debitamente compilata deve essere sottoscritta e inviata unitamente alla fotocopia leggibile di un documento di identità in corso di validità del dichiarante.

* Barrare con una croce l'opzione prescelta.